



# Ministero della Salute

Dipartimento dell'Innovazione  
Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici

N


Risposta al Foglio del

N

Ministero della Salute


0014902-P-21/04/2008

DGFDM



Rom.

Alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
Via Palestro, 75  
00185 ROMA



OGGETTO: DM 31 MARZO 2008 - CONSEGNA DA PARTE DEL FARMACISTA, IN CASO DI URGENZA, DI MEDICINALI CON OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA IN ASSENZA DI PRESENTAZIONE DELLA RICETTA

In relazione alla nota del 14 aprile concernente l'oggetto, si rappresenta che il comma 2-bis dell'articolo 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, fa esplicito riferimento ai medicinali disciplinati dagli articoli 88 e 89 del medesimo decreto legislativo.

Ad avviso di questa Direzione Generale, visto il carattere derogatorio della disposizione prevista al comma 2-bis, non è possibile formulare una interpretazione estensiva, includendo anche i medicinali disciplinati dall'articolo 93 tra quelli che il farmacista può consegnare, in condizioni di estrema necessità e urgenza, anche in assenza di prescrizione medica.

Si fa riserva di valutare, eventualmente, in sede della revisione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale indicato in oggetto, l'opportunità di un ampliamento del campo di applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giuseppe Ruocco